



Comune di Zelo Buon Persico

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 30/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

L'anno **2019**, addì **trenta**, del mese di **marzo** alle ore **10:00**, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
MADONINI ANGELO	X		GROPPALDI SERGIO	X	
ALESSI GIUSEPPE	X		OLDINI PAOLO	X	
BROCCHIERI DANIELA MARIA	X		SARTORI GIACOMO	X	
RIVA FABIANO	X		DAVOGLIO GUIDO	X	
VASSURA MASSIMILIANO	X		MORTARI TULLIO		X
BOSONI MARICA AGNESE	X		LA BRUNA ANGELO		X
BARBATI BARBARA		X			

Presenti: 10 Assenti: 3

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri**.

Il Sindaco Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DELLE ALIQUOTE/DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Marica Bosoni.

L'Assessore Bosoni illustra il punto all'ordine del giorno, come da allegato A).

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

VISTE le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, nr. 190 del 23 dicembre 2014, con particolare riguardo alla tassazione degli immobili a destinazione speciale e all’IMU su terreni agricoli ex montani , nonché la conferma che le limitazioni di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013 si estendono anche al 2015 ovvero:

- La somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 (cioè 10,60);
- L’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;
- I limiti dei due punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Detrazioni d’imposta, o altre misure, tali da generare un’imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

VISTE le ulteriori novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 come segue:

- Il comma 14 sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).
- In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”).
- Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
- La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l’aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all’1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E’ concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.
Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l’esenzione IMU, disposta dall’art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011.
- La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come “perentorio”. La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

- «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, è stato differito dal 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (G.U. n. 28 del 02/02/2019);

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento, anche parziale, dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

- Illuminazione Pubblica	€ 98.000,00
- Manutenzione strade	€ 165.000,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 83.000,00
- Sicurezza stradale	€ 250.000,00
- Anagrafe e Stato civile	€ 30.000,00
- Servizi Socio Assistenziali	€ 150.000,00

TOTALE

€ **776.000,00**

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente TASI, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 24, in data 16/07/2014;

VISTO il "Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura seguente:

RITENUTO per quanto sopra, di dover confermare le aliquote stabilite per l'annualità 2018 anche per l'anno 2019 nella seguente misura:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
0 per mille	<p><u>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il <u>POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE</u>. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
0 per mille	<p><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p>
0 per mille	<p><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>È considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis D.L. 28/03/2014, n. 47). L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p>
0 per mille	<p><u>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.</p>
0 per mille	<p><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>L'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in</p>

	servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
0 per mille	<u>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze
0 per mille	<u>FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL D.M. 22/06/2008 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE (ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)</u>
2,5 per mille	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati
1 per mille	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
0 per mille	<u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENATE</u>

TENUTO CONTO che:

- le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147

TENUTO CONTO che

- il comma 688 art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 stabilisce che il versamento della TASI deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, lasciando, al contribuente, la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2 (Sartori e Davoglio), espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Illuminazione Pubblica	€ 98.000,00
- Manutenzione strade	€ 165.000,00
- Manutenzione verde pubblico	€ 83.000,00
- Sicurezza stradale	€ 250.000,00
- Anagrafe e Stato civile	€ 30.000,00
- Servizi Socio Assistenziali	€ 150.000,00

TOTALE € **776.000,00**

2) Di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
0 per mille	<p><u>PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il <u>POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE</u>. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
0 per mille	<p><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p>
0 per mille	<p><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>È considerata equiparata ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani <u>non residenti</u> nel territorio dello Stato e <u>iscritti</u> all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che <u>non risulti</u> locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis D.L. 28/03/2014, n. 47). L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p>
0 per mille	<p><u>PER LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e che il coniuge assegnatario dimori e risieda abitualmente nell'unità immobiliare oggetto dell'assegnazione.</p>
0 per mille	<p><u>PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DAL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>L'immobile, iscritto o iscrivibile ne catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in</p>

	servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
0 per mille	<u>PER LE UNITA' APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze
0 per mille	<u>FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL D.M. 22/06/2008 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE (ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)</u>
2,5 per mille	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati
1 per mille	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
0 per mille	<u>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE SOPRA ELENCAE</u>

- 3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm.ii.;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2 (Sartori e Davoglio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Dott. Angelo Madonini
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
sottoscritto digitalmente